



Provincia di Avellino

Settore 4. Ambiente e Viabilità

Determinazione N. 2456 del 06/12/2022

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI VOLTURA DELL'AUA RILASCIATA DAL SUAP DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO CON DETERMINAZIONE N. 188 DEL 12/11/2014 E ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI AVELLINO CON NOTA N. 68830 DEL 06/11/2014, PRODOTTA DALLA DITTA EGI-2GO S.R.L. RELATIVA ALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI A MARCHIO EG ITALIA S.P.A.) SITO IN ARIANO IRPINO (AV) LUNGO LA S.S. 90 KM 24+582 - FG. 58 P.LLA 1438.

ADOZIONE VOLTURA AUA

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *“il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3”* del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Premesso che:

- con nota n° **68830** del **06/11/2014** veniva adottata l'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 a favore della ditta **DE GRUTTULA DAVIDE**, relativa all'insediamento produttivo (*commercio al dettaglio di carburante per autotrazione*) sito in Ariano Irpino (AV) lungo la S.S. 90 Km 24+582 - fg. 58 p.lla 1438 (*vedi Allegato 1*);
- con successivo provvedimento conclusivo n° **188** del **12/11/2014** il SUAP del Comune di Ariano Irpino rilasciava l'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 determinando, di conseguenza, la scadenza della stessa per il giorno **11/11/2029** (*vedi Allegato 2*).

Dato atto che:

- con PEC del 10/11/2022, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 38238, il SUAP del Comune di Ariano Irpino con propria nota n. 28963 del 10/11/2021, trasmetteva la documentazione per istanza di **Voltura** dell'AUA rilasciata dal Comune di Ariano Irpino con determinazione n. **188** del **12/11/2014** e adottata dalla Provincia di Avellino con nota n. **68830** del **06/11/2014**, prodotta dalla ditta **EGI-2GO s.r.l.** al fine di ottenere il seguente titolo abilitativo: - *a.1) Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura (Proseguimento senza modifiche)*, per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto, per il quale è stato assegnato il n. **70.1** dell'archivio AUA di questa Provincia;
- con nota di riscontro n. 38556 del 14/11/2022, inviata a mezzo PEC, questo Ente invitava i soggetti competenti in materia ambientale, a comunicare, entro 15 gg., eventuali motivi ostativi alla Voltura dell'AUA, chiarendo che, in assenza di riscontro, si sarebbe provveduto ad adottare la Voltura dell'AUA n° 68830 del 06/11/2014.

Considerato che:

L'istanza della ditta **EGI-2GO s.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:

- Istanza di AUA su modello unico regionale;
- Procura notarile società;
- Dichiarazione del possesso dei requisiti morali soggettivi;
- Istanza di voltura dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura E.I.C.;
- Versamento voltura AUA a favore dell'E.I.C.;
- Attestazione pagamento imposta di bollo;
- Provvedimento Conclusivo A.U.A. ditta De Gruttola Davide;
- Verbale di riconsegna della parte petrolifera e non petrolifera del punto di vendita;
- Contratto di cessione gratuita d'uso dell'impianto;
- Copia documenti di riconoscimento.

L'istruttoria, per quanto di competenza ex D.P.R. 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O.C. A.U.A. nonché responsabile del procedimento, geom. Federico Russo, si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del D.P.R. 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza *de quo*

DETERMINA

- | | |
|----|--|
| A) | di adottare a favore della ditta EGI-2GO s.r.l., P.IVA 15377951007, la Voltura dell'AUA n° 68830 del 06/11/2014 già in ditta DE GRUTTOLA DAVIDE, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo (<i>Impianto distribuzione carburanti a marchio EG Italia s.p.a.</i>) sito in Ariano Irpino (AV) lungo la S.S. 90 Km 24+582 - fg. 58 p.lla 1438. |
|----|--|

La presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:

1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI:

Visto il precedente Parere Favorevole dell'Ex ATO Calore Irpino, oggi Ente Idrico Campano – Ambito Distrettuale “*Calore Irpino*”, n. 5106 del 12/09/2014 (*vedi Allegato 3*);

Si conferma l'autorizzazione definitiva alla ditta EGI-2GO s.r.l. a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali, prodotte dall'insediamento

	produttivo “<i>Impianto distribuzione carburanti a marchio EG Italia s.p.a.</i>” sito in Ariano Irpino (AV) lungo la S.S. 90 Km 24+582 - fg. 58 p.lla 1438, per complessivi 1.283,20 m³/annui, secondo i parametri di legge vigenti e nel pieno rispetto del parere reso dall’Ex ATO Calore Irpino, oggi Ente Idrico Campano – Ambito Distrettuale “<i>Calore Irpino</i>”, n. 5106 del 12/09/2014 (<i>vedi Allegato 3</i>). Si prescrive e si ricorda che: ○ l’autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia (d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (parte III e allegati) e di altre norme che, nel periodo di validità dell’autorizzazione, dovessero essere imposte, nonché ai risultati dei controlli che i funzionari dell’Ente Idrico campano (E.I.C.) Distretto Calore Irpino, del Comune di Ariano Irpino o di altro Ente competente in materia ambientale, effettueranno periodicamente all’interno dell’insediamento produttivo sia sui condotti che contengono i reflui che all’uscita finale dello scarico, nonché nelle aree di pertinenza dell’azienda; ○ il gestore dell’impianto è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal vigente Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi dell’Ente Idrico campano (E.I.C.) Distretto Calore Irpino, da comunicarsi tempestivamente sia a questa Provincia che all’ Ente Idrico campano (E.I.C.) Distretto Calore Irpino stesso; ○ E’ fatta salva l’eventuale applicabilità, per la fattispecie, del comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int..
B)	di definire quanto segue: La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni decorrenti dalla data del rilascio del provvedimento AUA n° 68830 del 12/11/2014 e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013. In particolare, considerato che il SUAP del Comune di Ariano Irpino con Provvedimento Conclusivo n° 188 del 12/11/2014 rilasciava l’AUA a favore della ditta De Gruttola Davide sulla scorta di quanto adottato dalla Provincia di Avellino con nota n° 68830 del 06/11/2014, confermava la scadenza quindicennale della presente AUA per il giorno <u>11/11/2029</u>. Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l’inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell’impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell’istanza di A.U.A.. E’ fatto obbligo al titolare dell’azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell’istanza ovvero nel presente provvedimento. Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all’Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un’istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all’articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.
C)	di precisare ulteriormente, che: ➤ il presente atto sostituisce integralmente il provvedimento di adozione AUA n° 68830 del 06/11/2014 (<i>vedi Allegato 1</i>);

- la ditta **EGI-2GO s.r.l.** è obbligata a comunicare al Servizio Tutela Valorizzazione e Recupero Ambientale U.O.C. AUA della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro;
- il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;
- la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo.
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;
- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- la ditta **EGI-2GO s.r.l.**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- la ditta **EGI-2GO s.r.l.** risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.P.R. 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento.
- **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n.

	59/2013, al SUAP del Comune di Ariano Irpino per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma; ➤ il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie; ➤ Il SUAP, prima del rilascio del suddetto provvedimento, deve verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedentecapoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché quanto disposto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 59 del 29/12/2018; ➤ la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013; ➤ per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013; ➤ restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia
D)	di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC: ➤ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 <u>trasmettendone copia anche a questo Servizio</u> in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento: ➤ all'Ente Idrico Campano – Ambito Distrettuale "<i>Calore Irpino</i>"; ➤ all'U.T.C. del Comune di Ariano Irpino; ➤ alla ditta EGI-2GO s.r.l.
E)	di attestare: • ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento; • che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo G.D.P.R. 679/2016".
F)	di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° 70.1 dell'archivio del Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale di questo Ente, ovvero negli archivi dell'E.I.C. per la parte relativa agli scarichi in pubblica fognatura.